

SCHEMA DI CONVENZIONE CONCERNENTE LE ATTIVITÀ SPECIALISTICHE DI RACCOLTA DEI DATI RELATIVI AL CENSIMENTO DELL'AVIFAUNA ACQUATICA SVERNANTE NELLE ZONE UMIDE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, COORDINATA DALL'ISPRA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "INTERNATIONAL WATERBIRD CENSUS" (IWC), E PER IL MONITORAGGIO DI SPECIE DI AVIFAUNA DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO, GESTIONALE E IAS.

TRA

Regione Emilia-Romagna, con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, C.F. 80062590379, rappresentata da, nato a il, domiciliato per le sue funzioni presso, autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. /2025;

- di seguito "Regione"

E

....., con sede legale in Codice Fiscale, rappresentata da nato a il, domiciliato per le sue funzioni presso, autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione in esecuzione, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con Provvedimento amministrativo: Determinazione n. del emessa da

- di seguito "....."

si conviene e si sottoscrive la presente Convenzione

Art. 1

Oggetto

1. La presente Convenzione disciplina il rapporto tra la Regione e
.... finalizzato allo svolgimento delle seguenti attività specialistiche:
(riportare attività Gruppo 1 o Gruppo 2 o entrambe)

Art. 2

Attività ed impegni reciproci

1. La Regione, si impegna a:

- a) supportare, attraverso i Settori Agricoltura Caccia e Pesca dei diversi ambiti settoriali, le attività dei censimenti sul campo e segnalazione dei nuovi siti di interesse;
- b) coinvolgere nell'attività di monitoraggio dell'avifauna eventualmente recuperata presso i CRAS autorizzati nel territorio regionale e successivamente rilasciata in natura.

2., si impegna a: *(verranno riportate le attività in capo al soggetto realizzatore)*

a) con riferimento all'attività a) raccolta dati riferiti al progetto IWC:

- a.1) censire le zone secondo le priorità temporali definite da ISPRA (gennaio 2026 e gennaio 2027);
- a.2) individuare, eventualmente, in funzione del rispetto delle tempistiche per svolgere le attività di censimento indicate da ISPRA, la stessa data per il censimento di comprensori di zone umide contigui e/o per i quali sono noti movimenti regolari tra un territorio provinciale e l'altro;
- a.3) prima dell'avvio delle attività di campo, comunicare le date prescelte per i censimenti e le date alternative in caso di nebbia ai Settori Territoriali competenti e alle aree protette, che provvederanno a darne comunicazione via lettera, fax o posta elettronica ai proprietari e/o conduttori delle zone per le quali occorre un permesso di accesso, nonché alle Polizie provinciali;
- a.4) in funzione del rispetto delle tempistiche per svolgere le attività di censimento indicate da ISPRA, raccogliere, per il tramite dei coordinatori individuati da ISPRA su scala provinciale o sub provinciale, le adesioni dei rilevatori provvisti di apposito patentino rilasciato dall'ISPRA e disponibili nei giorni stabiliti per i censimenti ed organizzarli in squadre insieme ad agenti della Polizia provinciale e ad altri collaboratori volontari, diffondendo le conoscenze sull'argomento (conoscenza del territorio da censire, delle specie ornitiche da censire e delle tecniche di censimento più appropriate);
- a.5) compilare le schede IWC con i dati delle zone censite ed il loro inserimento nel software predisposto dall'ISPRA, terminate le attività di campo;
- a.6) redigere un rapporto sintetico **entro il 30 giugno** di ciascun anno di validità della presente Convenzione contenente, in formato editabile e concordato con la Regione:
 - una valutazione di sintesi delle attività svolte e dei risultati ottenuti;
 - i risultati dei censimenti per ogni zona (sotto forma di tabelle);
 - i dati raccolti riferiti alle diverse specie ed il trend rispetto agli anni precedenti;
 - una sintesi divulgativa da condividere sul portale istituzionale regionale delle attività svolte e dei risultati ottenuti.

In sede di presentazione del rapporto sintetico dovrà essere trasmessa la nota spese, debitamente sottoscritta dal soggetto realizzatore, corredata dai relativi documenti giustificativi delle spese sostenute per l'esecuzione delle attività.

b) con riferimento all'attività b) individuazione di ulteriori siti di interesse (nell'ambito e secondo quanto previsto dal progetto IWC):

con riferimento all'individuazione di nuovi siti di interesse da censire, si impegna a svolgere l'attività, in maniera opportunistica, distribuita nel corso dell'anno, al fine di consentire l'aggiornamento del catasto delle zone umide dell'Emilia-Romagna, predisposto da ISPRA, da censire nell'ambito del Progetto IWC. Per ogni zona umida verranno indicati comune, provincia ed altre informazioni rilevanti ai fini delle attività di censimento. Le nuove aree individuate dovranno essere restituite entro il **30 giugno** di ciascun anno mediante supporto cartografico in formato concordato con la Regione.

Unitamente alla cartografia dovrà essere presentata una nota spese, debitamente sottoscritta dal soggetto realizzatore, corredata dai relativi documenti giustificativi delle spese sostenute per l'esecuzione delle attività.

c) con riferimento all'attività c) dati di monitoraggio di allodola, pavoncella, tortora selvatica, moretta, moriglione, marangone minore, aquila reale, falco pellegrino e gufo reale:

c.1) organizzare la raccolta delle informazioni in maniera standardizzata e replicabile, nel rispetto della fenologia di ciascuna specie e in maniera rappresentativa sul territorio regionale;

c.2) se e qualora necessario, comunicare in tempo utile le date prescelte per le uscite ai Settori Territoriali competenti e alle aree protette, che provvederanno a darne comunicazione via lettera, fax o posta elettronica ai proprietari e/o conduttori delle zone per le quali occorre un permesso di accesso, nonché alle Polizie provinciali;

c.3) redigere un rapporto sintetico entro il **15 dicembre** di ciascun anno di validità della presente Convenzione contenente, in formato editabile e concordato con la Regione:

- la valutazione complessiva delle attività svolte e dei risultati ottenuti;
- i risultati dei censimenti per ogni zona (sotto forma di tabelle);
- i dati raccolti riferiti alle cinque specie ed il trend rispetto agli anni precedenti (se disponibile);
- una sintesi divulgativa da condividere sul portale istituzionale regionale delle attività svolte e dei risultati ottenuti.

Unitamente al rapporto sintetico dovrà essere presentata una nota spese, debitamente sottoscritta dal soggetto realizzatore, corredata dai relativi documenti giustificativi delle spese sostenute per l'esecuzione delle attività.

d) Con riferimento all'attività d) - monitoraggio di cormorano, colombaccio, oca selvatica (e altre specie di oche presenti in territorio regionale), fenicottero rosa, gru, storno, parrocchetto dal collare e parrocchetto monaco, IAS presenti sul territorio regionale (come Ibis sacro, Oca egiziana, Gobbo della Giamaica)

d.1) organizzare la raccolta delle informazioni in maniera standardizzata e replicabile, nel rispetto della fenologia di ciascuna specie e in maniera rappresentativa sul territorio regionale;

d.2) se e qualora necessario, comunicare in tempo utile le date prescelte per le uscite ai Settori Territoriali competenti e alle aree protette, che provvederanno a darne comunicazione via lettera, fax o posta elettronica ai proprietari e/o conduttori delle zone per le quali occorre un permesso di accesso, nonché alle Polizie provinciali;

d.3) redigere un rapporto sintetico **entro il 15 dicembre** di ciascun anno di validità della presente convenzione contenente, in formato editabile e concordato con la Regione:

- la valutazione complessiva delle attività svolte e dei risultati ottenuti;
- i risultati dei censimenti per ogni zona (sotto forma di tabelle);
- i dati raccolti riferiti alle specie ed il trend rispetto agli anni precedenti (se disponibile);
- una sintesi divulgativa da condividere sul portale istituzionale regionale delle attività svolte e dei risultati ottenuti.

Unitamente al rapporto sintetico dovrà essere presentata la nota spese, debitamente sottoscritta dal soggetto realizzatore, corredata dai relativi documenti giustificativi delle spese sostenute per l'esecuzione delle attività.

e) con riferimento all'attività d) tutela e valutazione del successo riproduttivo del fraterno:

d.1) organizzare la raccolta delle informazioni in maniera standardizzata e replicabile e nel rispetto della fenologia e biologia della specie e nei siti di nidificazione presenti in Emilia-Romagna;

d.2) se e qualora necessario, comunicare in tempo utile le date prescelte per le uscite ai Settori Territoriali competenti e alle aree protette, che provvederanno a darne comunicazione via lettera, fax o posta elettronica ai proprietari e/o conduttori delle zone per le quali occorre un permesso di accesso, nonché alle Polizie provinciali;

d.3) redigere un rapporto **entro il 15 dicembre** di ciascun anno di validità della presente Convenzione contenente, in formato editabile e concordato con la Regione:

- i risultati del monitoraggio per ogni zona (sotto forma di tabelle) e ogni sito di nidificazione (georeferenziato);
- i dati acquisiti ed il trend rispetto agli anni precedenti;
- le eventuali attività di tutela dei siti di nidificazione realizzate;
- la valutazione del successo riproduttivo;
- una sintesi divulgativa da condividere sul portale istituzionale regionale delle attività svolte e dei risultati ottenuti.

Unitamente al rapporto dovrà essere presentata una nota spese, debitamente sottoscritta dal soggetto realizzatore, corredata dai relativi documenti giustificativi delle spese sostenute per l'esecuzione delle attività.

3. In un'ottica di proficua collaborazione volta all'implementazione delle attività di censimento e al raggiungimento di uno standard di affidabilità più elevato nell'interpretazione dei risultati ottenuti mediante l'applicazione di tecniche integrate di monitoraggio, e la Regione si impegnano reciprocamente allo scambio di informazioni e dati in qualunque formato qualora fosse necessario per meglio interpretare i risultati delle attività di monitoraggio nel territorio di riferimento.

Art. 3

Oneri finanziari e liquidazione

(verranno riportate le seguenti clausole adattandole all'attività in capo al soggetto realizzatore)

1. In relazione alle attività di cui all'articolo 2, comma 2, la Regione Emilia-Romagna riconosce a a titolo di rimborso delle spese sostenute e senza che ciò costituisca alcuna forma di corrispettivo, l'importo totale massimo di euro _____, così ripartito:

- per l'anno 2026, è previsto un rimborso massimo di euro 35.000,00 suddiviso come segue:
 - per l'anno 2027, è previsto un rimborso massimo di euro 35.000,00 suddiviso come segue:
2. L'onere finanziario sarà erogabile dalla Regione Emilia-Romagna ad, come di seguito specificato: l'importo massimo annuale di euro 35.000,00 per le attività di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), b), c) ed e), in due soluzioni annuali come segue:

ANNO 2026				
Importo max e convenzione	Tranche di pagamento	Attività	Per costi sostenuti dal-al:	Da presentare entro il:
€ 13.000,00 Convenzione Gruppo 1	tranche unica	attività lett. a) e b)	Gennaio 2026	30/06/2026
€ 22.000,00 Convenzione Gruppo 2	tranche unica	attività lett. c), d) ed e)	Inizio convenzione e comunque non prima del 1/1/2026 -15/12/2026	15/12/2026
ANNO 2027				
Importo max e Convenzione	Tranche di pagamento	Attività	Per costi sostenuti dal-al:	Da presentare entro il:
€ 13.000,00 Convenzione Gruppo 1	tranche unica	attività lett. a) e b)	Gennaio 2027	30/06/2027

€ 22.000,00 Convenzione Gruppo 2	tranche unica	attività lett. c), d) ed e)	01/01/2027 - 15/12/2027	15/12/2027
--	---------------	--------------------------------	----------------------------	------------

3. Saranno oggetto di rimborso le spese sostenute esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste e nei periodi indicati nella presente Convenzione relative a:

- vitto e alloggio (nei limiti stabiliti per le trasferte dei dipendenti regionali);
- spese di viaggio (spese autostradali, parcheggio, indennità chilometrica);
- spese di assicurazione del personale impegnato nell'attività;
- spese per il noleggio di imbarcazioni;
- spese sostenute per l'acquisto di attrezzature necessario per le attività di monitoraggio (nella misura massima di euro 516,00 o in quota parte di ammortamento per importi superiori);
- spese per l'acquisto di materiale formativo finalizzato all'accrescimento dei propri volontari;
- spese per la pubblicazione di materiale divulgativo;
- spese per il supporto amministrativo per la gestione dei dati;
- spese per l'acquisto di materiale a difesa dei siti di nidificazione del fraticello.

4. Il Servizio regionale competente procederà alla liquidazione delle spese, entro il limite massimo stabilito per ciascuna annualità, a seguito dell'istruttoria sulla documentazione di spesa, entro il termine di novanta giorni successivi alla data di presentazione della rendicontazione, in conformità alle direttive fornite dalla Regione, fatti salvi gli ulteriori termini connessi ad eventuali richieste di integrazione e/o ai necessari controlli amministrativi.

Art. 4

Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e comunque non prima del primo gennaio 2026 e dura fino al 15/12/2027. Tale termine è riferito alla completa realizzazione di tutte le attività previste, fatta salva la consegna dei materiali e della rendicontazione riferita all'annualità 2027, prevista al 15/12/2027.

2. Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere concordata tra le Parti ed avverrà mediante atto aggiuntivo che avrà efficacia tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di tutte le Parti.

Art. 5

Responsabili scientifici

1. La Regione individua la dott.ssa Sonia Braghiroli, funzionaria regionale del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, quale referente per le attività di cui alla presente Convenzione.

2. individua, nella sua qualità di dell'..... medesima, quale referente nella realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione.

3. Le attività oggetto della presente Convenzione devono essere svolte in stretto e costante coordinamento tra i responsabili scientifici di cui al presente articolo.

Art. 6

Copertura assicurativa

1. garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso i terzi delle persone a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Art. 7

Proprietà dei dati e degli elaborati

1. I dati raccolti nell'ambito della presente Convenzione sono di proprietà del rilevatore che ne ha effettuato la raccolta, garantisce di averne la piena disponibilità per le attività oggetto della presente Convenzione e si impegna a tenere indenne la Regione da ogni rivendicazione o pretesa da parte dei titolari.

2. Il materiale in qualsiasi veste elaborato e prodotto sulla base dei dati forniti è di proprietà della Regione che lo utilizzerà liberamente per i propri fini istituzionali, nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale.

3. potrà a sua volta disporre per le proprie attività statutarie e di ricerca, fermo restando che usi diversi dovranno essere concordati con la Regione stessa.

Art. 8

Trattamento dei dati personali

1. L'attività di cui alla presente Convenzione **non** prevede il trattamento di dati personali da parte di Il trattamento dei dati da parte della Regione in fase di liquidazione dei rimborsi avverrà nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.lgs.196/2003 (cd. Codice Privacy) ed al Regolamento Europeo n. 679/2016.

Art. 9

Recesso e controversie

1. Le Parti hanno la facoltà di recedere dalla presente Convenzione ovvero di risolverla consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra Parte tramite PEC, con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di attività già eseguita.

2. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione e che non fosse possibile risolvere in via amichevole, sarà di esclusiva competenza del Foro di Bologna.

Art. 10

Registrazione e oneri fiscali

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131/86. Le spese di registrazione resteranno a carico della Parte richiedente.

2. La presente Convenzione è esente da bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche

– Allegato b), in quanto stipulata con un Ente del Terzo Settore.

Art. 11

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente contemplato nella presente Convenzione si applicano le norme del codice civile in quanto compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bologna, li _____

Per la Regione Emilia-Romagna

Il Responsabile del Settore Attività

faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura

Avv.

Per

Il _____

Dott.
